

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16283 del 03/08/2005

Dichiarazione di assenza del titolare di rendita di inabilità - Carattere strettamente personale del diritto alla prestazione previdenziale diretta - Diritto dei "superstiti" alla rendita ex art. 85 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

A seguito della dichiarazione di assenza del titolare di rendita di inabilità a carico dell'INAIL (prestazione previdenziale diretta, il cui diritto è esercitabile soltanto dal titolare e non da altri, ancorché siano probabili successori futuri dell'assente) non esiste alcun diritto alla prestazione indiretta o di reversibilità corrispondente, che possa essere esercitato, in quanto la fattispecie costitutiva del diritto alla rendita ai superstiti, di cui all'art. 85 del d.P.R. n.1124 del 1965, risulta integrata non solo dalla morte del titolare della rendita, ma anche dal nesso di causalità tra l'infortunio sul lavoro o la tecnopatia e la morte (Nella specie, la S.C. ha censurato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto alla rendita di inabilità, a seguito della dichiarazione di assenza del suo titolare, in favore del coniuge, confermandola per aver rigettato, invece, in difetto della morte del titolare della rendita di inabilità, la domanda del coniuge stesso diretta ad ottenere la rendita ai superstiti).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16283 del 03/08/2005